

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E OPERE DA GIARDINIERE TRIENNIO 2013 – 2015

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dei terreni di proprietà del Comune di Casatenovo, da valutarsi a misura, applicando i prezzi di cui all'allegato "A" della presente al netto del ribasso di cui alla migliore offerta. In particolare, lo stesso ha per oggetto le prestazioni e le somministrazioni per il mantenimento di un buon stato di conservazione e manutenzione del verde pubblico.

ART. 2

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata a far data dal 01 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2015.

ART. 3

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

L'importo a base di gara delle prestazioni è presuntivamente fissato, per l' intero periodo contrattuale, in complessivi € 272.164,83 - di cui € 269.164,83 soggetti a ribasso ed € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso- IVA al 21% esclusa, distinto in € 90.721,61 annui - di cui € 89.721,61 soggetti a ribasso ed € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - I.V.A. al 21% esclusa.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

L'Amministrazione Comunale si avvarrà della Ditta che risulterà aggiudicataria fino alla concorrenza dell'importo base suindicato decurtato dello sconto concesso in sede di presentazione dell'offerta.

I prezzi offerti si intendono immodificabili nel primo anno di attività del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno, la revisione periodica dei prezzi ex art. 115 del D. L.gs n. 163/2006 e s.m.i. viene operata sulla base di una istruttoria e dei dati di cui all'art. 7 – comma 4 – lett. C) e comma 5 del decreto medesimo.

ART. 4

CREDITO DELL'IMPRESA

Il credito dell'Impresa scaturisce dall'effettuazione delle prestazioni richieste con le modalità indicate nel presente capitolato e l' eventuale non raggiungimento dell'importo contrattuale relativo al singolo anno non farà scaturire altro onere oltre quello derivante dalle prestazioni effettivamente fornite.

ART. 5

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) Anche l'offerta dell'impresa non deve tenere conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'ente, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6

MODIFICHE/VARIANTI ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall' Impresa appaltatrice, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato se non nei casi previsti dall' art. 311 – comma 2 – del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture", con una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la variazione in aumento richiesta previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell' esecutore.

Sono, inoltre, ammesse, ai sensi del comma 3 del citato art. 311, nell' esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L' importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell' importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l' esecuzione della prestazione.

L' esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 7

PRESTAZIONI DI URGENZA

Per gli interventi di emergenza e/o urgenti, la cui individuazione è prerogativa insindacabile della stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente garantendo l'intervento entro i termini di seguito specificati:

 tutti i giorni, sia feriali che festivi, 24 ore su 24, e verranno richiesti dal responsabile di Servizio o dal tecnico Comunale incaricato a mezzo fax o su semplice ordine verbale telefonico, con l'espressa indicazione dell'urgenza dell'intervento, fermo restando il suo obbligo di chiedere conferma scritta prima dell'ultimazione delle prestazioni o di avvenuta fornitura di quanto richiesto in urgenza.

La ditta dovrà pertanto fornire un recapito adeguatamente presidiato.

L'intervento urgente dovrà essere iniziato o fornito anche entro due ore dalla richiesta della stazione appaltante.

Non è previsto un limite numerico di chiamate.

Queste prestazioni di urgenza non costituiscono una prestazione di reperibilità quindi non verrà corrisposto alcun specifico rimborso.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Per ogni intervento di urgenza dovrà essere redatta una bollettazione delle prestazioni eseguite da consegnare entro il mese successivo in cui dovranno essere indicate:

- ora chiamata
- data
- ora di arrivo presso il luogo ove necessita l'intervento
- nominativo degli operatori esecutori e relativa qualifica
- descrizione delle attività eseguite e di eventuali parti di ricambio o fornitura utilizzata
- per ogni intervento di urgenza in orari notturni e giorni festivi, verrà riconosciuta una maggiorazione del 30% sull'importo della lavorazione. Qualora gli interventi non venissero eseguiti nei tempi richiesti, il Responsabile di Servizio o il tecnico comunale incaricato ne constaterà l'inadempienza con ordine di servizio applicando la penalità indicata nell'art. 11.

ART. 8

MANUTENZIONE ORDINARIA E/O PROGRAMMATA

Tutte le prestazioni e le somministrazioni aventi carattere ordinario e/o programmato devono preventivamente essere autorizzate dal Responsabile di Servizio/Direttore dell' Esecuzione del contratto o dal tecnico comunale incaricato ed attestati da comunicazione scritta anche a mezzo fax, vistato dallo stesso e dovranno essere iniziati e/o forniti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta previo accordi con il personale della Manutenzione.

Le richieste effettuate dal personale della Manutenzione conterranno la descrizione dell'/gli intervento/i da eseguirsi.

Qualora questi non venissero eseguiti, il Responsabile del Servizio/Direttore dell' Esecuzione del contratto ne constaterà l'inadempienza con ordine di servizio applicando la penale indicata all'art. 11.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni di legge.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d' arte, con l' impiego della più efficace ed adeguata tecnica di giardinaggio.

E' facoltà del personale comunale della manutenzione apportare, nel corso dell'esecuzione di interventi già autorizzati, tutte le modifiche e gli adeguamenti che si rendessero necessari per una realizzazione dei medesimi a regola d'arte.

Per le prestazioni eseguite in economia dovranno essere presentate le bollette entro il mese successivo, riportanti l'indicazione esatta delle attività eseguite, degli operai impiegati, la loro qualifica e ore prestate, quantità e tipo di materiali impiegati, materiali e mezzi d'opera prestati a tempo di impiego e quant'altro occorso nella giornata lavorativa per l'esecuzione degli interventi, presenti nel prezziario (allegato "A").

In ogni caso il conto consuntivo delle prestazioni dovrà essere presentato entro il mese successivo alla loro ultimazione.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Nessun credito potrà essere contabilizzato qualora la ditta non sia in grado di fornire la comunicazione scritta di richiesta dell'intervento vistato dal responsabile di servizio o dal tecnico comunale incaricato.

ART. 9

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

I contratti di subfornitura o di subappalto, anche se autorizzati, non sollevano l'Appaltatore dalle responsabilità nei riguardi dell'Amministrazione; lo stesso è pertanto ritenuto unico responsabile di eventuali disservizi che dovessero derivare da subforniture o subappalti.

I ritardi causati da subfornitori non costituiscono causa di forza maggiore e non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste.

E', peraltro, vietata qualsiasi cessione di crediti quando non vi sia il preventivo riconoscimento dell'Amministrazione.

ART. 10

PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi contrattuali previsti si applicherà:

- una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo per mancata consegna di bollettazione e conto finale degli interventi eseguiti (da consegnare entro il mese successivo);
- una penalità di € 200,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno rispetto ai termini stabiliti agli artt. 8 e 9 per gli interventi di manutenzione ordinaria e di emergenza o per sospensione delle attività senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Le penalità verranno detratte dal compenso per le prestazioni fornite o dall'importo della fideiussione presentata.

Verrà data come inadempienza:

- ogni penalità applicata
- la mancata presentazione entro 30 (trenta) giorni di un preventivo delle prestazioni richieste dal Responsabile di Servizio/Direttore dell' Esecuzione o dal tecnico comunale incaricato (con comunicazione scritta anche a mezzo fax e/o mail).
- ogni contestazione per rilevata trascuratezza delle aree oggetto del servizio, ovvero qualunque segno di relativo abbandono o cattiva manutenzione o scarsa cura.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Alla terza inadempienza rilevata, se gli ordini impartiti non venissero eseguiti, si provvederà alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, nonché esperita l'azione in danno. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni quindici per eventuali difese scritte. La notifica della relativa decisione avverrà con le modalità di legge.

Oltre che per il pagamento delle penali previste dal presente articolo, l'Amministrazione potrà effettuare apposite trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi

contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell'ipotesi di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle attinenti l'osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale, trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori.

L'Amministrazione da' avvio alla procedura di risoluzione del contratto con lettera raccomandata a.r. e l'Appaltatore ha trenta giorni di tempo per presentare le relative controdeduzioni; queste ultime vengono definitivamente accolte o respinte con provvedimento del competente Responsabile di Servizio nei successivi trenta giorni.

Fino all'adozione dell'atto di risoluzione del contratto, scaturente dal non accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire il servizio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile art. 1453 e seguenti.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale, del servizio, non autorizzata preventivamente dall'Amministrazione;
- per cessazione dell'Azienda o di un ramo dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- all'Appaltatore decaduto a seguito di risoluzione del contratto d'appalto, saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste nel contratto risolto, per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta, nonchè le spese di gara relative al nuovo contratto.

ART. 11

CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Le prestazioni dovranno condursi con la massima rapidità ed efficienza possibile, senza interruzioni ed in modo tale da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento delle strutture su cui si interviene.

E' fatto obbligo, al termine di ogni attività, di sgomberare prontamente i materiali residui o che siano altrimenti utilizzabili e la pulizia del luogo di lavoro.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono dettagliatamente specificate nell'allegato computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del presente.

I mezzi d'opera dovranno essere adeguati alle prestazioni da eseguire, in particolare dovranno essere a norma di Legge e di adeguata potenza al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte e in tempi ristretti, delle prestazioni richieste.

ART. 12

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le condizioni generali o speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto, ma anche in relazione al ribasso offerto sui prezzi stabiliti dall'Ente appaltante.

Pertanto l'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali debbano eseguirsi gli interventi, né potrà far valere contro l'Amministrazione Comunale titolo di compenso o di indennizzo alcuno.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si intende obbligato:

- a) all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione degli interventi relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie in genere, l'invalidità e vecchiaia, gli assegni familiari, sull'assunzione della mano d'opera locale;
- b) all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) all'osservanza della normativa vigente riguardante le caratteristiche e le modalità d'uso dei materiali:
- d) alla stipula di una congrua assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o danni a cose che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori, sollevando, in tal modo, il Comune da ogni responsabilità al riguardo. La ditta dovrà rispondere

Piazza Repubblica 7 23880 Casatenovo (LC) P.I. 00631280138 tel. 039.9235.221-222 fax 039.920.7098 e-mail: servizio.llpp@comune.casatenovo.lc.it



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

in proprio di ogni danno che possa derivare dalla sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni relative al servizio la ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla ditta esecutrice;

- e) al ripristino dei danni causati dall'esecuzione degli interventi;
- f) ad adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutti i provvedimenti e le cause necessarie per l'incolumità degli operai e di terzi, rimanendo stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sollevando quindi sia l'Amministrazione Comunale sia il personale preposto alla direzione delle attività ed alla sorveglianza;
- g) ad avere assolto tutti gli obblighi inerenti alla normativa in fatto di sicurezza Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore è inoltre obbligato all'inserimento lavorativo di un soggetto individuato e seguito dai servizi sociali comunali da destinare all'espletamento del presente servizio con integrale accollo dei relativi oneri economici da parte dell'affidatario. L'Amministrazione Comunale rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi tra l'Impresa ed il predetto soggetto.

ART. 14

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso riportati e che si intendono compensati nei prezzi delle prestazioni di cui all'elenco indicato al precedente art. 1.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto incluse le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente alle prestazioni.

Il credito dell'impresa scaturisce dall'effettuazione delle prestazioni richieste con le modalità indicate ed il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale relativo al singolo non farà scaturire altro onere al Comune oltre a quello derivante dalle prestazioni effettivamente fornite.

ART. 15

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il computo delle prestazioni verrà eseguito applicando i prezzi di cui all'allegato "A" della presente al netto del ribasso percentuale unico offerto.



Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Le prestazioni verranno contabilizzate utilizzando le voci ed i prezzi del suddetto prezziario. Non saranno accettate contabilità o bollette con prezzi differenti tranne che per prestazioni non incluse nel suddetto prezziario, per le quali la contabilizzazione avverrà sulla base della manodopera e delle forniture impiegate, ai prezzi correnti di mercato.

Per consentire una veloce e corretta contabilizzazione, la ditta aggiudicataria dovrà, con cadenza mensile, compilare un consuntivo degli interventi eseguiti nel quale verranno indicati il luogo dell'intervento, la data, la descrizione del lavoro eseguito, le misurazioni, i materiali utilizzati e ogni altro riferimento ritenuto di utilità. Tale consuntivo dovrà essere approvato prima di procedere alla fatturazione.

La fatturazione, corredata del suddetto consuntivo, potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La maggiorazione spettante per gli interventi di manutenzione urgente dovrà essere evidenziata chiaramente in fattura con i riferimenti dell'intervento e/o del relativo rapporto di intervento.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato nei termini di legge, previa liquidazione da parte del Responsabile di Servizio competente.

I termini di legge si intendono sospesi nel caso in cui il Responsabile di Servizio o il tecnico comunale richieda chiarimenti relativi alla fatturazione.

ART. 16

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente capitolato e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente il Tribunale di Lecco.

ART. 17

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato d'Appalto, valgono le norme e le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n°207/2010, del con I quant'altro in materia. La definizione di controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria territorialmente competente.